



**UNIONE ITALIANA DEL LAVORO**  
SEGRETERIA CONFEDERALE

**SEDE NAZIONALE**

00187 ROMA VIA LUCULLO 6  
TELEFONO 47531  
TELEX 622425  
TELEFAX 4753208  
E-MAIL [info@uil.it](mailto:info@uil.it)

**SEDE EUROPEA**

R. DU GOUVERNEMENT PROVISoire 34  
1000 BRUXELLES  
TELEFONO 00322 / 2178838  
TELEFAX 00322 / 2199834

Data: **4 Agosto 2010**  
Protocollo: **171/10/GG/cm**  
Servizio: **Sviluppo Sostenibile Agricoltura  
Cooperazione**  
Oggetto: **Conversione in legge del Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  
recante misure urgenti in materia di stabilizzazione  
finanziaria e di competitività economica.**

- A tutte le strutture UIL

**CIRCOLARE N. 21**

**LORO SEDI**

La conversione in legge – L. 122 del 30 luglio 2010 – del Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica ha introdotto ulteriori modifiche al D. Lgs. 81/2008 e s.m. i., sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, in merito a :

- proroga al 31/12/2010 della Valutazione del rischio dello stress lavoro-correlato
- proroga di 12 mesi per i decreti attuativi del D.Lgs. 81/2008.

La stessa legge ha introdotto inoltre la "SCIA".

**Proroga per i decreti attuativi**

La proroga di 12 mesi riguarda i decreti di cui all'art. 3, comma 2), già più volte rinviati. Dalla lettura del testo dell'art. 3 del D.Lgs81 e s.m.i. si può desumere la portata del rinvio che riguarda per lo più, ma non solo, la Pubblica Amministrazione:

*"2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalla Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei Vigili del fuoco, nonché dal Dipartimento della Protezione Civile fuori dal territorio nazionale, individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di*

*Bolzano, sentite le Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché, relativamente agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale militare; analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali. Con i successivi decreti, da emanare entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con i Ministri del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.*

Tuttavia va ricordato che tali contesti, nelle more di emanazione dei decreti, sono regolati dalle disposizioni previgenti, in quanto come recita il successivo c. 3 dello stesso articolo “

*Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai relativi decreti di attuazione”.*

## **Introdotta la "SCIA".**

Il Decreto-legge 78/2010 e la legge di conversione hanno introdotto un nuovo provvedimento relativo alla Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) una forma di silenzio assenso all'inizio di attività imprenditoriali, artigianali e commerciali. La disposizione riguarda anche l'attività edilizia. La procedura semplificata, che amplia il ricorso all'autocertificazione, non è possibile in presenza di atti comunitari o rilasciati dalle amministrazioni preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente.

Diventa quindi possibile l'inizio dei lavori nel giorno stesso della segnalazione all'amministrazione preposta, senza attendere i 30 giorni previsti dalla precedente disciplina, ferma restando la possibilità di effettuare verifiche in corso d'opera. Nel caso in cui venga accertata una carenza dei requisiti, l'amministrazione può adottare provvedimenti di divieto entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione. Decorso questo termine vale la regola del silenzio - assenso, a meno che non si incorra nel rischio di danni gravi e irreparabili per il patrimonio artistico e culturale, l'ambiente, la salute e la sicurezza pubblica.

Daremo ulteriori precisazioni quando usciranno le disposizioni applicative.


## **La valutazione dello stress lavoro- correlato**

L'art. 8 c.12 della Legge 122 avendo stabilito che “le disposizioni di cui agli Artt. 28 e 29 del D. Lgs. 81 in materia di rischio da stress lavoro correlato sono differite al 31 dicembre 2010”, sia “per le pubbliche amministrazioni” che per “i datori di lavoro del settore privato”, ha nuovamente interrotto quel circolo virtuoso di attenzione/confronti/elaborazioni relativi al tema dello stress lavoro-correlato avviato sin dalla emanazione del Decreto Legislativo 81.

Consapevoli che l'obbligo di valutazione di "tutti i rischi" previsto dall'art. 28 c.1 implica la valutazione anche dei rischi psico-sociali (incluso lo stress), e che tale disposizione è in vigore dal 2002<sup>1</sup>, riteniamo anche, sulla base dell'esperienza, che come dal 2002 ad oggi non è scattata di fatto la vigilanza sull'applicazione di questa specifica disposizione, nulla potrebbe cambiare in merito fino alla scadenza del 31 dicembre 2010. Per quanto riguarda il rinvio, se non riteniamo positivo per le imprese la sospensione di un percorso in alcuni già casi avviato su un tema delicato e certo di non facile attuazione, tuttavia dobbiamo riconoscere che il mancato assolvimento del *compito* di elaborazione delle "indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro correlato"<sup>2</sup> da parte della Commissione Consultiva Permanente, testimonia innegabili difficoltà nelle relazioni tra le Parti Sociali e le Istituzioni in merito, pur in presenza di una molteplicità di documenti prodotti dalle istituzioni, in alcuni casi anche con il contributo delle Parti Sociali<sup>3</sup>. Difficoltà dovute in gran parte:

- alla disattenzione al tema da parte delle imprese (la Tabella che segue fornisce un quadro sufficientemente chiaro di come in Italia la problematica relativa allo stress lavoro-correlato è vissuta ancora oggi dalle aziende: Fonte *Esener "Indagine europea fra le imprese sui rischi nuovi ed emergenti", Agenzia europea di Bilbao 2010*)

**Figure 22: Concern regarding work-related stress, by country (% establishments)**



- al ritardo con cui nel nostro paese il tema dello stress-lavoro correlato è stato affrontato nel dialogo tra le parti sociali - che pur hanno firmato e recepito l'Accordo Europeo del 2004 ,
- alla mancanza di un contributo coerente (con i principi teorici noti in letteratura) e ricco di spunti concreti e applicabili, da parte delle componenti esperte delle istituzioni .

<sup>1</sup> in quanto a seguito della condanna della Corte di giustizia europea (C.49/00 del 15 novembre 2001 nei confronti dell'Italia per non aver recepito correttamente la Direttiva 89/391/Ce) il D.Lgs. 626/94 art.4 c. 1) era stato così modificato "il datore di lavoro in relazione alla natura dell'azienda ovvero dell'unità produttiva valuta tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari..." (modifica introdotta dalla Legge 39/2002 art. 21 comma 2)

<sup>2</sup> Così come previsto dall'art. 6 c. 8 lettera m-quater) e dall'art.28 c. 1 bis del D.Lgs.81/2008

<sup>3</sup> Linee guida del Coordinamento delle regioni, Linee guida Regione Lombardia, Toscana, Emilia..., numerosi e tra loro contraddittori documenti prodotti dall' Ispesl

Riteniamo di aver dato come UIL un buon contributo alla discussione nell'ambito del Comitato istituito per la elaborazione delle "indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro correlato" soprattutto perché ci siamo avvalsi della collaborazione di esperti di categoria e territoriali che hanno ritenuto di fornire un contributo (sulla base della articolata esperienza in corso sul territorio nazionale) al confronto a livello nazionale, che resta di grande importanza perché l'unico in grado di fornire indicazioni valide per tutti i lavoratori sia per quelli più fortunati delle regioni maggiormente attive e sensibili che per quelli delle altre Regioni. In questo senso non solo continueremo ad operare ma auspichiamo che i contributi dalle strutture territoriali e di categoria si moltiplichino, anche alla luce delle azioni già intraprese a livello aziendale e territoriale, in merito alle quali Vi chiediamo un supplemento di attenzione e di segnalazione per poterne attuare insieme il monitoraggio al fine di registrare le Buone prassi e intervenendo nelle situazioni critiche.

Fraterni saluti.

IL SEGRETARIO CONFEDERALE  
*(Paolo Carcassi)*